

GLI OBIETTIVI DI RICICLAGGIO DELL'UNIONE EUROPEA AL 2020

LA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA DEL RECUPERO È ORIENTATA ALL'EFFETTIVO RICICLO DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO. LA NORMATIVA DEFINISCE ANCHE LE MODALITÀ DI CALCOLO PER IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI.

La disciplina del recupero è stata profondamente rinnovata, a partire dalla stessa definizione di recupero, dalla direttiva 2008/98/CE con l'introduzione dei concetti di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo e riciclaggio. La direttiva è stata recepita in Italia dal Dlgs 205/2010, correttivo della parte IV del Dlgs 152/2006.

L'articolo 181 del Dlgs 152/2006 definisce obiettivi complessivi di recupero e riciclaggio, spostando l'attenzione dalla fase di raccolta a quella della *effettiva valorizzazione dei rifiuti*. Pur rimanendo in vigore gli obiettivi quantitativi di raccolta, fissati al 65% nel 2012 (art. 205 del Dlgs 152/06), le politiche di raccolta differenziata vanno orientate a criteri di effettivo riciclo dei materiali raccolti in modo differenziato. La quantità di materia effettivamente recuperata dipende, più che dalla quantità, dalla qualità della raccolta e quindi dalla percentuale di frazioni estranee presenti nel rifiuto differenziato.

Il comma 1 dell'articolo 181 impone alle autorità competenti le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, se sono

simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso

- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso. La decisione 2011/753/Ue (Guue del 25/11/2011 attua la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE (articolo 11, paragrafo 2), ripresa in toto dal sopra citato articolo 181 del Dlgs 152/2006, dettando le regole e le modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti da costruzione e da demolizione al 2020.

La decisione, all'articolo 1, riporta le definizioni di *rifiuti domestici* (prodotti da nuclei domestici), *simili* (rifiuti comparabili per tipo e composizione ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti da agricoltura e silvicoltura) e *urbani* (i rifiuti domestici e i rifiuti simili) e affida agli stati membri la facoltà di applicare gli obiettivi stabiliti dalla direttiva per la preparazione al riutilizzo e al riciclaggio a una delle seguenti frazioni:

- a) rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro
- b) rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e da altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine
- c) rifiuti domestici
- d) rifiuti urbani.

Per il settore dei rifiuti da costruzione e demolizione, la decisione introduce, oltre alle definizioni degli stessi rifiuti (codici Cer appartenenti al capitolo 17 esclusi i rifiuti pericolosi e il materiale allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04), quella di *recupero di materiale* (qualsiasi operazione di recupero, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare come combustibili) e di *riempimento* (operazione di recupero in cui rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree scavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti).

Negli allegati I, II sono riportate le regole e le modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani, nell'allegato III quelle per i rifiuti da costruzione e demolizione.

Barbara Villani

Arpa Emilia-Romagna